



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CONSIGLIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2013**

Disposizioni per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile  
e femminile

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende promuovere la diffusione dell'imprenditorialità diffusa, introducendo alcune misure di agevolazione a favore della nascita di micro imprese giovanili e femminili.

La crisi economica in atto nel Paese ha colpito il cuore del sistema produttivo italiano, che sappiamo essere caratterizzato dalla prevalente presenza di piccole e medie imprese. Queste per anni hanno contribuito in maniera determinante alla crescita del Paese, ma oggi si trovano in condizioni assolutamente critiche, prospettandosi per molte di loro la chiusura.

Secondo i dati Cerved, il 2012 è stato fino ad ora l'anno più duro della crisi per il numero di imprese che hanno chiuso. Tra fallimenti (12.000), liquidazioni (90.000), procedure non fallimentari (2.000) sono state 104.000 le aziende italiane chiuse.

Le conseguenze più drammatiche si sono registrate sul versante occupazionale. In Italia, la disoccupazione negli ultimi anni è cresciuta velocemente e, secondo l'Ocse, continuerà ad aumentare anche il prossimo anno. Nel suo *Economic outlook*, l'organizzazione stima che la percentuale di senza lavoro nel Paese salirà dal 10,6 per cento del 2012 all'11,9 per cento nel 2013, fino al 12,5 per cento nel 2014. Anche le previsioni sul Pil italiano sono al ribasso, passando da -1,5 per cento a -1,8 per cento per il 2013, e da +0,5 per cento a +0,4 per cento per il 2014.

In questo contesto, già così drammatico, a destare preoccupazione sono i dati relativi all'imprenditoria giovanile. L'Osservatorio sull'imprenditoria giovanile ha recentemente reso noto che dal 2008 al 2012, cioè da

quando è iniziata la crisi, sono scomparse 4 imprese al giorno e rispetto ai cinque anni prima, l'Italia ha perso il 16 per cento dei giovani a capo d'azienda. Questo negativo andamento è molto più accentuato nel nostro Paese che nel resto d'Europa, dove la diminuzione media è dell'8,9 per cento.

La scomparsa di imprese giovanili oltre ad essere causata dalla generalizzata crisi economica è anche riconducibile ad una serie di fattori che sono di ostacolo all'esercizio dell'attività di impresa. Le imprese italiane rispetto alle concorrenti europee sono penalizzate da un sistema di tassazione, tra i più alti in Europa, da un apparato burocratico inefficiente e farraginoso, che costa circa 31 miliardi l'anno alle imprese, nonché da una rigidità del sistema bancario nel concedere crediti.

La mancanza di liquidità; in particolare, sta togliendo la possibilità alle imprese di investire nella crescita e nello sviluppo condannando molte di queste, specie le più piccole, ad una veloce regressione, se non addirittura al fallimento.

Questo fenomeno è particolarmente sentito nel mondo dell'imprenditoria giovanile e soprattutto femminile. Nella situazione generale di forte difficoltà di accesso al credito per le imprese, rispetto al sistema delle piccole imprese nel suo complesso, le donne imprenditrici fanno minore ricorso al credito bancario e, quando lo fanno, ricevono sempre più spesso una risposta totalmente o parzialmente negativa, con condizioni di finanziamento più sfavorevoli.

Nonostante le imprese femminili rappresentino un realtà sempre più importante per il nostro Paese, gli ostacoli che le stesse incontrano nel fare impresa in Italia sono

molti ed è proprio per questo motivo, insieme agli altri motivi sopra esposti, che si ravvisa l'esigenza di un intervento normativo volto ad agevolare la nascita delle imprese femminili e giovanili in Italia.

Tutte queste imprese se sostenute nel loro sviluppo possono contribuire in maniera determinante al rilancio dell'economia italiana, offrendo al Paese la possibilità di portarsi a livelli competitivi con altri Paesi europei.

Il presente disegno di legge prevede quindi l'intervento del fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore dei giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni e delle donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si trovino nella condizione di avviare una nuova attività imprenditoriale.

Stabilisce che il finanziamento, per un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, debba essere destinato all'acquisi-

zione di beni e servizi direttamente collegati all'attività d'azienda. Il venir meno dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici, comporta la revoca del finanziamento.

A favore dei giovani sono intervenute molte personalità del mondo della politica e delle più note associazioni di categoria e tutte hanno condiviso la necessità di adottare misure urgenti per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, si è detto pronto a varare un piano per l'occupazione giovanile entro l'estate. In tal senso, il presente disegno di legge può fornire indirizzi importanti per un concreto intervento a favore dei giovani. Ci auguriamo, quindi, che lo stesso possa essere quanto prima preso in esame dalle competenti Commissioni parlamentari, ai fini di una sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di favorire l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore («*de minimis*») di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Ai fini della verifica della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i medesimi aiuti sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

## Art. 2.

*(Soggetti beneficiari)*

1. I soggetti, di età compresa tra i 18 e 35 se uomini, e se donne, a prescindere dall'età anagrafica, residenti in Italia, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia,

possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dalla presente legge, usufruendo di un regime speciale di agevolazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuata nell'arco temporale di cinque anni, a decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti, di cui al comma 1, siano posseduti dalla maggioranza dei soci.

3. L'attività d'impresa può riferirsi a qualsiasi iniziativa relativa alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativa alla fornitura di servizi in favore di imprese appartenenti a qualsiasi settore.

4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

### Art. 3.

#### *(Agevolazioni finanziarie)*

1. Per la durata delle agevolazioni di cui alla presente legge, in favore delle micro imprese giovanili e femminili, che presentino i requisiti di cui all'articolo 2, è concesso l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, per una par-

ziale assicurazione dei crediti concessi dagli istituti di credito.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compresi l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compresi l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate alle attività svolte dalle imprese;

d) all'acquisto di *software*, diritti di brevetto, licenze e *know-how*, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno di sistemi fieristici di rilevanza nazionale;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

4. Hanno diritto di accesso al fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le micro imprese giovanili e femminili, avviate secondo le modalità previste dalla presente legge, che non delocalizzino la produzione dei beni oggetto del finanzia-

mento al di fuori del Paesi membri dello Spazio economico europeo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, alle micro imprese di cui al comma 4, della garanzia del fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con il medesimo decreto è altresì regolata la stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e i rappresentanti degli istituti di credito e delle associazioni di impresa.

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

